

Dottor Stefano Fazzini

Notaio

Via Stephenson n. 43/A - 20157 MILANO

tel. 02/355.43.35 (r.a.) - fax 02/355.43.40

Repertorio n. 61426

Raccolta n. 16832-

-----COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE-----

-----REPUBBLICA ITALIANA-----

L'anno duemilaventitre questo giorno trentuno del mese di gennaio-----

-----31 gennaio 2023-----

In Busto Arsizio, nello studio sito in Via Solferino n. 3.-----

Avanti a me dottor Stefano Fazzini, Notaio residente in Milano ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,-----

senza l'assistenza dei testimoni per mancata richiesta degli aventi diritto, non sussistendo i presupposti che ne rendono obbligatoria la presenza,----- sono personalmente comparse le signore:-----

GABRIELLA GIORDANO, nata in Guayaquil (Ecuador) il giorno 29 settembre 1973, residente in Luvinata (VA), Via Bosisio n. 7, Codice Fiscale GRD GRL 73P69 Z605L, di cittadinanza italiana;-----

CRISTINA MASERA, nata in Busto Arsizio (VA) il giorno 18 dicembre 1966, residente in Busto Arsizio (VA), Via Carlo Maria Piazza n. 2, Codice Fiscale MSR CST 66T58 B300P, di cittadinanza italiana;-----

MARIA GRAZIA PASSERINI, nata in Somma Lombardo (VA) il giorno 17 maggio 1983, residente in Busto Arsizio (VA), Viale Luigi Pirandello n. 31, Codice Fiscale PSS MGR 83E57 I819X, di cittadinanza italiana;-----

MARINA RAMA, nata in Busto Arsizio (VA) il giorno 19 maggio 1968, residente in Turbigo (MI), Via Lonate n. 5, Codice Fiscale RMA MRN 68E59 B300R, di cittadinanza italiana;-----

VALERIA RESTIVO, nata in Busto Arsizio (VA) il giorno 6 maggio 1970, residente in Busto Arsizio (VA), Via Fratelli Cairoli n. 2/C, Codice Fiscale RST VLR 70E46 B300G, di cittadinanza italiana;-----

MARINELLA SALMINI, nata in Gallarate (VA) il giorno 8 dicembre 1959, residente in Cavaria con Premezzo (VA), Via Goffredo Mameli n. 181, Codice Fiscale SLM MNL 59T48 D869K, di cittadinanza italiana;-----

RACHELE TOVAGLIERI, nata in Busto Arsizio (VA) il giorno 24 luglio 1973, residente in Busto Arsizio (VA), Via Alessandro Volta n. 1, Codice Fiscale TVG RHL 73L64 B300N, di cittadinanza italiana;-----

ALESSANDRA ZARO, nata in Busto Arsizio (VA) il giorno 1 marzo 1976, residente in Cassano Magnago (VA), Via Foro San Martino n. 70, Codice Fiscale ZRA LSN 76C41 B300O, di cittadinanza italiana.-----

Dette comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue.-----

-----Articolo 1.-----

E' costituita tra le signore GABRIELLA GIORDANO, CRISTINA MASERA, MARIA GRAZIA PASSERINI, MARINA RAMA, VALERIA RESTIVO, MARINELLA SALMINI, RACHELE TOVAGLIERI ed ALESSANDRA ZARO un'associazione denominata:-----

-----"A.D.B.A. - Associazione delegati Busto Arsizio".-----

-----Articolo 2.-----

L'Associazione ha sede in Busto Arsizio (VA), Via Solferino n. 3.-----

-----Articolo 3.-----

L'Associazione persegue i seguenti scopi ed obiettivi:-----

a) promuovere lo studio e l'analisi delle procedure esecutive individuali, nonché di tutte le attività collegate per contribuire al loro sviluppo, alla

Registrato

all'Agenzia delle Entrate

Ufficio di Milano - DP II

il giorno 22/02/2023

al n. 15180 Serie 1T

con Euro 245,00

trasparenza ed alla efficienza, facendosi portavoce nelle sedi e nei modi appropriati delle esigenze e dei pareri dei propri Associati;-----

b) incentivare gli studi e le ricerche nel settore delle procedure esecutive individuali, di modo da evidenziare gli aspetti innovativi e/o evolutivi che nel tempo tale attività manifesta;-----

sviluppare studi, ricerche e dibattiti sul ruolo professionale del "professionista delegato" e del "custode giudiziario" nonché di figure professionali analoghe, seguendo nel tempo la loro evoluzione;-----

d) curare la qualificazione professionale dell'Associato e promuovere il riconoscimento della sua funzione;-----

e) migliorare la preparazione di coloro (Avvocati, Notai e Dottori e Ragionieri Commercialisti iscritti nell'apposito elenco ex art. 179-ter disp. att. e c.p.c.) i quali svolgono incarichi di custodia giudiziaria e quali delegati dal giudice dell'esecuzione alla gestione delle operazioni di vendita immobiliare (art. 591- bis c.p.c.) nell'ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali, al fine di contribuire al buon andamento delle stesse;-----

f) creare sinergie fra gli Associati nello svolgimento delle rispettive attività e sviluppare fra loro forme di confronto compatibili con gli impegni professionali di ciascuno, al fine di promuovere la competenza e l'efficienza nello svolgimento degli incarichi giudiziari;-----

g) istituire e gestire attività di orientamento, ricerca, sperimentazione, supporto e informazione all'attività degli Associati;-----

h) sviluppare l'attività di comunicazione, anche con i media, svolgere attività editoriale e promuovere attività formativa.-----

Per raggiungere tali scopi l'Associazione:-----

I) opera per rappresentare i suoi Associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, in collaborazione con analoghe Associazioni italiane ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità, difendere i loro interessi e raccogliere le informazioni a loro utili;-----

II) sviluppa le relazioni dei suoi Associati fra loro e con le società e gli enti oggetto dei loro interessi;-----

III) si pone come punto di incontro di esperti del settore, al fine di permettere ai suoi Associati di seguire l'evoluzione delle conoscenze nella materia delle procedure esecutive individuali e concorsuali delegate e di formulare adeguate proposte nelle sedi ritenute opportune;-----

IV) organizza, direttamente e/o indirettamente, ricerche e studi, convegni e seminari, corsi professionali, tavole rotonde, conferenze, ecc.;-----

V) cura la pubblicazione di testi, libri, manuali, riviste, periodici, materiale formativo e informativo, svolge in genere attività editoriale, anche periodica, nelle materie di cui al primo comma del presente articolo;-----

VI) sviluppa relazioni con i media, con enti ed istituzioni;-----

VII) può aderire ad associazioni, organismi, enti e società aventi scopi coerenti con quelli dell'Associazione o promuoverne la costituzione.-----

Alla luce delle finalità di cui al presente articolo, non rientra fra gli scopi della Associazione la gestione comune degli incarichi giudiziali dei singoli Associati, né la ripartizione dei relativi compensi.-----

-----Articolo 4.-----

L'Associazione ha durata illimitata.-----

-----Articolo 5.-----

La quota di iscrizione degli associati che entrano a far parte dell'Associazione durante il primo anno viene determinato in Euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero).

-----Articolo 6.-----

L'Associazione è retta dalle norme contenute nel presente atto e nello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

-----Articolo 7.-----

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, per i primi tre esercizi, viene costituito dalle signore GABRIELLA GIORDANO, CRISTINA MASERA, MARIA GRAZIA PASSERINI, MARINA RAMA, VALERIA RESTIVO, MARINELLA SALMINI, RACHELE TOVAGLIERI ed ALESSANDRA ZARO.

Le sunnominate accettano la carica loro conferita.

-----Articolo 8.-----

La prima assemblea degli associati provvederà alla nomina degli altri organi dell'Associazione.

-----***-----

Le spese del presente atto e dallo stesso dipendenti sono a carico dell'associazione.

Le signore GABRIELLA GIORDANO, CRISTINA MASERA, MARIA GRAZIA PASSERINI, MARINA RAMA, VALERIA RESTIVO, MARINELLA SALMINI, RACHELE TOVAGLIERI ed ALESSANDRA ZARO:

* dichiarano di avere ricevuto da me Notaio l'informativa di cui al D.Lgs. n. 101/2018, che ha adeguato il precedente D.Lgs. n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, circa il trattamento dei dati personali; detti dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità e relativi effetti fiscali;

* dispensano me Notaio dalla lettura dell'allegato, nelle parti leggibili, che forma parte integrante del presente atto.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alle comparenti che dichiarano di approvarlo, perchè conforme alla espressami loro volontà, sottoscrivendolo con me Notaio alle ore diciotto e quaranta minuti primi.

Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio occupa di un foglio due facciate intere e quanto sin qui della terza.

FIRMATO: MARIA GRAZIA PASSERINI

----- GABRIELLA GIORDANO -----

----- MARINA RAMA -----

----- CRISTINA MASERA -----

----- VALERIA RESTIVO -----

----- RACHELE TOVAGLIERI -----

----- ALESSANDRA ZARO -----

----- MARINELLA SALMINI -----

----- NOTAIO STEFANO FAZZINI -----

-----Allegato "A" al repertorio n. 61426/16832-----

-----STATUTO-----

-----TITOLO I: DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA-----

Art. 1 - Denominazione.-----

E' costituita un'Associazione, senza scopo di lucro, denominata:-----
-----"A.D.B.A. - Associazione delegati Busto Arsizio".-----

Art. 2 - Sede.-----

L'Associazione ha sede legale presso lo studio del Presidente in carica "pro tempore".-----

Art. 3 - Scopo.-----

L'Associazione persegue i seguenti scopi ed obiettivi:-----

a) promuovere lo studio e l'analisi delle procedure esecutive individuali, nonché di tutte le attività collegate per contribuire al loro sviluppo, alla trasparenza ed alla efficienza, facendosi portavoce nelle sedi e nei modi appropriati delle esigenze e dei pareri dei propri Associati;-----

b) incentivare gli studi e le ricerche nel settore delle procedure esecutive individuali, di modo da evidenziare gli aspetti innovativi e/o evolutivi che nel tempo tale attività manifesta;-----

sviluppare studi, ricerche e dibattiti sul ruolo professionale del "professionista delegato" e del "custode giudiziario" nonché di figure professionali analoghe, seguendo nel tempo la loro evoluzione;-----

d) curare la qualificazione professionale dell'Associato e promuovere il riconoscimento della sua funzione;-----

e) migliorare la preparazione di coloro (Avvocati, Notai e Dottori e Ragionieri Commercialisti iscritti nell'apposito elenco ex art. 179-ter disp. att. e c.p.c.) i quali svolgono incarichi di custodia giudiziaria e quali delegati dal giudice dell'esecuzione alla gestione delle operazioni di vendita immobiliare (art. 591- bis c.p.c.) nell'ambito delle procedure esecutive individuali e concorsuali, al fine di contribuire al buon andamento delle stesse;-----

f) creare sinergie fra gli Associati nello svolgimento delle rispettive attività e sviluppare fra loro forme di confronto compatibili con gli impegni professionali di ciascuno, al fine di promuovere la competenza e l'efficienza nello svolgimento degli incarichi giudiziari;-----

g) istituire e gestire attività di orientamento, ricerca, sperimentazione, supporto e informazione all'attività degli Associati;-----

h) sviluppare l'attività di comunicazione, anche con i media, svolgere attività editoriale e promuovere attività formativa.-----

Per raggiungere tali scopi l'Associazione:-----

i) opera per rappresentare i suoi Associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, in collaborazione con analoghe Associazioni italiane ed internazionali, al fine di presentare le loro necessità, difendere i loro interessi e raccogliere le informazioni a loro utili;-----

II) sviluppa le relazioni dei suoi Associati fra loro e con le società e gli enti oggetto dei loro interessi;-----

III) si pone come punto di incontro di esperti del settore, al fine di permettere ai suoi Associati di seguire l'evoluzione delle conoscenze nella materia delle procedure esecutive individuali e concorsuali delegate e di formulare adeguate proposte nelle sedi ritenute opportune;-----

IV) organizza, direttamente e/o indirettamente, ricerche e studi, convegni e seminari, corsi professionali, tavole rotonde, conferenze, ecc.;-----

V) cura la pubblicazione di testi, libri, manuali, riviste, periodici, materiale formativo e informativo, svolge in genere attività editoriale, anche perio-

dica, nelle materie di cui al primo comma del presente articolo;-----

VI) sviluppa relazioni con i media, con enti ed istituzioni;-----

VII) può aderire ad associazioni, organismi, enti e società aventi scopi coerenti con quelli dell'Associazione o promuoverne la costituzione.-----

Alla luce delle finalità di cui al presente articolo, non rientra fra gli scopi della Associazione la gestione comune degli incarichi giudiziali dei singoli Associati, né la ripartizione dei relativi compensi.-----

Art. 4 - Durata.-----

L'Associazione ha durata illimitata.-----

-----TITOLO II: ASSOCIATI-----

Art. 5 - Associati.-----

L'Associazione è aperta ad un numero illimitato di Associati.-----

Fanno parte dell'Associazione gli Associati, quali persone fisiche, i quali si dividono in:-----

- Soci Fondatori: sono i fondatori dell'Associazione. Hanno diritto di essere citati nell'albo dell'Associazione in una categoria a parte. Hanno sempre diritto di voto in Assemblea. Gli Associati Fondatori sono i primi membri del Consiglio Direttivo;-----

- Soci Ordinari: sono coloro i quali siano regolarmente iscritti presso un Ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ovvero presso un Collegio Notarile, di Geometri, Architetti ed Ingegneri, condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze ed i quali, avendone fatto domanda, siano stati accettati dal Consiglio Direttivo;-----

- Soci Onorari: sono coloro i quali, per la loro fattiva opera di collaborazione a favore dell'Associazione, ovvero per le particolari competenze e professionalità nell'ambito delle esecuzioni immobiliari e del processo civile in genere, vengono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea che delibera in proposito. Partecipano, su invito, all'Assemblea degli Associati. Non hanno diritto di voto in Assemblea e sono esentati dal versamento della quota di iscrizione e di quella associativa annuale. La qualifica di Socio Onorario è attribuita a tempo indeterminato.-----

Tutti gli Associati, ad eccezione degli Onorari, hanno diritto di voto in Assemblea, purché risultino in regola con il pagamento della quota associativa annuale.-----

La quota associativa per il primo anno viene fissata in Euro 50,00; per gli anni successivi sarà deliberata dall'Assemblea.-----

Sono tenuti al pagamento della quota associativa annua i Soci Fondatori e gli Ordinari. Sono eleggibili a membri del Consiglio Direttivo solo i Soci Fondatori e gli Ordinari.-----

Le prestazioni degli Associati in favore dell'Associazione per il perseguimento delle finalità per le quali l'Associazione è costituita, sono fornite a titolo gratuito.-----

Art. 6 - Ammissione all'Associazione.-----

Fermo quanto previsto nel precedente Art. 5, l'ammissione all'Associazione spetta al Consiglio Direttivo in sede deliberante.-----

Chi intende essere ammesso nell'Associazione come nuovo Associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta contenente:-----

* l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, co-

dice fiscale, recapito telefonico, indirizzo di posta e PEC;-----

* l'indicazione dell'Ordine Professionale di appartenenza, come indicato nel precedente Art. 4 alla voce "soci ordinari";-----

* la dichiarazione di conoscere e di voler accettare in ogni sua parte lo Statuto dell'Associazione e gli eventuali regolamenti, nonché di volersi attenere alle deliberazioni adottate dagli organi associativi.-----

Le domande di ammissione alla Associazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.-----

Le delibere sulle domande di ammissione sono inoppugnabili.-----

In caso di accoglimento della domanda l'Associato dovrà versare entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione la quota associativa di cui all'Art. 7.-----

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione all'Associazione, la stessa non potrà essere riproposta se non dopo che sia trascorso un anno dalla data di presentazione della precedente domanda.-----

L'Associato il quale non versi la quota annuale richiesta dal Consiglio Direttivo, è escluso di diritto dall'Associazione.-----

Art. 7 - Quota associativa.-----

L'apporto degli Associati all'Associazione è costituito da:-----

a) una quota associativa annuale anticipata, il cui importo è fissato con delibera dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è comunque dovuta fino a quando si rendano efficaci le dimissioni dell'Associato, comunicate a sensi del successivo Art. 9;-----

b) eventuali quote straordinarie, rappresentate da somme di denaro il cui importo è fissato di volta in volta dall'Assemblea degli Associati, la cui relativa deliberazione vincola ciascun Associato se adottata all'unanimità da tutti gli Associati, diversamente potendo vincolare soltanto gli Associati favorevoli all'applicazione della quota straordinaria, ai quali soltanto è d'altro canto riservato di fruire dei risultati delle attività realizzate dall'Associazione in funzione dell'acquisizione delle suddette quote straordinarie;-----

c) eventuali quote e contribuzioni provenienti dagli Associati, al fine di sostenere le attività e gli scopi istituzionali dell'Associazione.-----

La quota associativa non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazioni e a restituzioni.-----

Art. 8 - Doveri degli Associati. Gli Associati sono tenuti a:-----

a) partecipare regolarmente all'attività dell'Associazione;-----

b) agire, in conformità allo Statuto, all'etica e alla deontologia professionale;-----

c) versare le quote associative fissate dall'Assemblea;-----

d) osservare le norme deontologiche emanate dagli Ordini Professionali ai quali appartengono e a non spendere in modo strumentale il nome dell'Associazione per scopi estranei a quelli dello Statuto.-----

Art. 9 - Perdita o sospensione della qualifica di Associato.-----

La qualifica di Associato si perde con delibera motivata del Consiglio Direttivo per:-----

a) dimissioni;-----

b) violazione delle norme statutarie;-----

c) mancato versamento della quota associativa annuale.-----
Le dimissioni da Associato devono essere comunicate all'Associazione a mezzo raccomandata A.R., ovvero a mezzo PEC all'indirizzo che verrà attivato, almeno tre (3) mesi prima del termine dell'esercizio sociale, con effetto dall'esercizio successivo.-----

-----TITOLO III:-----

-----PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO-----

Art. 10 - Patrimonio, entrate.-----

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:-----

- a) beni di ogni genere e specie che diventino di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituenti le eccedenze di bilancio.-----

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:-----

- a) quote associative e contribuzioni di Associati e non Associati (simpatizzanti, sostenitori, ecc.);-----
- b) proventi derivanti da eventuali attività dell'Associazione (sponsorizzazioni, contributi ordinistici, quote di ingresso a convegni, manifestazioni ecc.);-----
- c) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.-----

Le operazioni relative al servizio di cassa dell'Associazione possono essere affidate, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito cui l'Associazione trasmette gli ordini di riscossione e di pagamento.-----

Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.-----

E' inoltre fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 novembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----

Art. 11 - Esercizio sociale e bilancio.-----

L'esercizio sociale viene chiuso il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.-----

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo procede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico e da una relazione di commento alla gestione. Il bilancio è presentato agli Associati entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro 180 (centottanta) giorni da tale data, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364, comma 2 c.c..-----

-----TITOLO IV: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Art. 12 - Organi associativi.-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- * l'Assemblea degli associati;-----
- * il Consiglio Direttivo;-----
- * il Presidente;-----
- * il Vicepresidente;-----
- * il Segretario;-----
- * il Tesoriere;-----
- * il Comitato Scientifico.-----

-----TITOLO V: ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI-----

Art. 13 - Assemblea.-----

L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli Associati, tutti vincolati, anche gli assenti ed i dissenzienti, dalle sue deliberazioni adottate in conformità alla legge ed allo Statuto.-----

Art. 14 - Partecipazione.-----

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti gli Associati, in regola con il pagamento delle quote associative se dovute.-----

Ogni Associato, qualora munito di diritto di voto ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto, ha diritto ad un solo voto in Assemblea.-----

Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato, il quale però non può essere portatore in Assemblea di più di tre deleghe di voto.-----

La rappresentanza in Assemblea deve essere conferita, con delega scritta e sottoscritta, esclusivamente ad altro Associato e consegnata al Presidente dell'Assemblea per essere dallo stesso vistata.-----

Art. 15 - Convocazione e decisione degli Associati.-----

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo mediante avviso contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e dell'ordine del giorno, nonché contenente la previsione di un'Assemblea in seconda convocazione, la quale può avere luogo per il medesimo giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione, purché siano trascorse almeno sei ore dal momento della constatazione della mancata costituzione dell'Assemblea di prima convocazione.-----

L'Assemblea viene convocata nello studio professionale del suo Presidente "pro tempore". Può essere convocata anche fuori dalla sede legale dell'Associazione, purché all'interno del territorio corrispondente al Circondario del Tribunale di Busto Arsizio mediante posta elettronica certificata, che gli Associati dovranno ricevere almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, agli indirizzi indicati nella domanda di ammissione di cui all'Art. 6, ovvero ai diversi indirizzi che l'Associato si impegna tempestivamente a comunicare, in caso di variazione.-----

Art. 16 - Costituzione.-----

L'Assemblea di prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno la metà degli Associati avente diritto di voto, mentre l'Assemblea di seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto (1/4) degli Associati aventi diritto di voto, salvo che, in funzione delle maggioranze deliberative fissate dal successivo Art. 17 per le deliberazioni riguardanti le modificazioni statutarie o di scioglimento dell'Associazione, i quorum di votazione superino di per sé i qui fissati quorum di costituzione.-----

Art. 17 - Deliberazioni.-----

Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente adottate a maggioranza assoluta (metà più uno) dei voti dei presenti anche per delega, salvo che riguardino la nomina a cariche sociali, che ha luogo a maggioranza relativa di voti dei presenti, oppure le modificazioni dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione, per i quali è richiesto il voto favorevole, anche per delega, di più della metà degli Associati.-----

Le decisioni dell'Assemblea devono risultare da verbale redatto senza ritardo dal Segretario e sottoscritto da quest'ultimo e dal Presidente.-----

Il voto dell'astenuito viene considerato come negativo.-----

Art. 18 - Presidenza.-----

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da persona designata dall'Assemblea medesima, da individuarsi fra gli intervenuti, con decisione adottata a maggioranza semplice dei presenti.-----

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario del Consiglio Direttivo, ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un Associato che svolga le funzioni di Segretario designato dall'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare la legittimità all'intervento alla stessa e quindi la regolarità delle deleghe, dirigere la discussione, accertare i risultati delle votazioni e sottoscrivere, con il Segretario, il verbale della riunione.-----

Art. 19 - Riunioni.-----

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio associativo e comunque quante altre volte il Consiglio Direttivo lo reputi opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta al Consiglio Direttivo da almeno un quarto (1/4) degli Associati, previa indicazione delle materie da trattare e delle eventuali proposte che si intendono sottoporre all'Assemblea.-----

E' compito dell'Assemblea degli Associati:-----

- a) approvare il bilancio dell'esercizio chiuso il precedente 31 (trentuno) dicembre, il preventivo dell'esercizio successivo e la relazione del Consiglio Direttivo che l'accompagna;-----
- b) determinare l'importo dell'eventuale quota straordinaria di cui al precedente articolo 7;-----
- c) nominare i membri del Consiglio Direttivo dopo averne fissato il numero;-----
- d) deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori;-----
- e) deliberare su qualunque altra materia sia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.-----

-----TITOLO VI: CONSIGLIO DIRETTIVO-----

Art. 20 - Consiglio Direttivo.-----

L'Associazione è amministrata dal un Consiglio Direttivo formato da un numero di componenti variante fra quattro ed undici, nominati fra i soci Fondatori e Ordinari dell'Assemblea degli Associati, che di volta in volta ne determina il numero.-----

Sono membri di diritto del Consiglio Direttivo i soci Fondatori.-----

I Soci Onorari non possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo.-----

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili; essi sono eletti a maggioranza relativa di voti dall'Assemblea fra gli Associati che risultino tali da almeno tre (3) anni a decorrere dalla data nella quale è stata deliberata la loro ammissione.-----

Art. 21 - Cooptazione dei Consiglieri.-----

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, i superstiti provvedono, mediante cooptazione, a sostituirli con altre persone fisiche. I Consiglieri così eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo, purché confermati dal-

l'Assemblea degli Associati immediatamente successiva alla loro cooptazione.

Art. 22 - Insostituibilità del Consigliere.

I Consiglieri non possono farsi sostituire o rappresentare nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 23 - Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri un Presidente, un Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante "pro tempore" dell'Associazione; convoca le Assemblee ed il Consiglio Direttivo e ne presiede le adunanze firmando le relative deliberazioni; firma il rendiconto corredato dalla relazione annuale ed il conto preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi e nei modi previsti dallo statuto e da eventuali regolamenti assunti dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario collabora con il presidente e cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità di fare osservare la disciplina interna dell'Associazione, anche nei confronti dell'eventuale personale dipendente.

Il Segretario ha la responsabilità della tenuta del libro dei verbali, che in caso di cessazione della funzione, per qualunque motivo, si impegna a consegnare al nuovo Segretario.

Il Tesoriere cura la contabilità dell'Associazione, incassa le entrate ed esegue i pagamenti secondo le delibere del Consiglio Direttivo e riferendone allo stesso con cadenza trimestrale.

Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere durano per la durata del Consiglio Direttivo e sono rieleggibili.

Art. 24 - Convocazione.

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte ogni anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i membri del Consiglio Direttivo siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i Consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima dell'adunanza e, in caso di comprovate ragioni di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede dell'Associazione o anche altrove, purché all'interno del territorio corrispondente al Circondario del Tribunale di Busto Arsizio.

Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.-----

Art. 25 - Riunioni.-----

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo. In caso di sua assenza o di suo impedimento sono presiedute dal Vice Presidente e in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo da persona designata dal Consiglio medesimo.-----

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, ovvero da chi ne riveste le funzioni.-----

Il voto non può essere dato per rappresentanza né per corrispondenza.-----

Copia di ogni verbale delle deliberazioni del Consiglio Direttivo deve essere trasmessa a tutti i Consiglieri.-----

Art. 26 - Poteri.-----

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.-----

In particolare, al Consiglio Direttivo spetta:-----

a) predisporre il rendiconto dell'ultimo esercizio sociale corredato dalla relazione annuale ed il programma per l'esercizio successivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;-----

b) deliberare in merito all'importo della quota associativa annuale e proporre all'Assemblea degli Associati l'importo dell'eventuale quota straordinaria di cui all'Art. 7;-----

c) convocare l'Assemblea degli Associati;-----

d) promuovere ogni possibile iniziativa volta a dare la migliore attuazione alle finalità dell'Associazione;-----

e) deliberare l'ammissione di nuovi Associati con la possibilità di esercitare una "clausola di gradimento" debitamente motivata;-----

f) nominare, ove necessario, un Comitato Scientifico all'interno dell'Associazione e stabilirne il relativo regolamento;-----

g) eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.-----

Art. 27 - Rappresentanza.-----

La rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare Avvocati e Procuratori in ogni grado di giurisdizione e per qualsivoglia tipo di controversia, investendoli anche del potere di addivenire a transazioni, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di assenza e/o impedimento del Presidente al Vice Presidente.-----

-----TITOLO VII: COMITATO SCIENTIFICO-----

Art. 28 - Consiglio Direttivo.-----

Il Comitato Scientifico è costituito da Associati i quali, per propria comprovata esperienza e competenza professionale, possono aiutare ed indirizzare l'Associazione nel perseguimento dei suoi scopi.-----

I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Direttivo, vengono regolarmente informati sull'attività dell'Associazione e formulano pareri consultivi e proposte sui programmi e sugli obiettivi dell'Associazione.-----

-----TITOLO VIII: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE-----

Art. 29 - Scioglimento.-----

In caso di scioglimento dell'Associazione, qualunque ne sia la causa, l'Assemblea degli Associati nomina uno o più liquidatori, anche fra i suoi componenti, determinandone i poteri. Il residuo patrimonio attivo deve essere destinato a fini di interesse generale, secondo le deliberazioni dell'Assemblea medesima.-----

-----TITOLO IX: NORME DI RINVIO-----

Art. 30 - Norme di rinvio.-----

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme del codice civile oltre alle norme contenute nelle leggi speciali ed eventualmente nei regolamenti approvati dall'Assemblea.-----

FIRMATO: MARIA GRAZIA PASSERINI-----

----- GABRIELLA GIORDANO-----

----- MARINA RAMA-----

----- CRISTINA MASERA-----

----- VALERIA RESTIVO-----

----- RACHELE TOVAGLIERI-----

----- ALESSANDRA ZARO-----

----- MARINELLA SALMINI-----

----- STEFANO FAZZINI-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento, ai sensi dell'art. 68 ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 (Legge Notarile).-----

Milano, il giorno ventitre febbraio duemilaventitre.-----